

LAVORO ACCESSORIO: ISTRUZIONI MINISTERIALI PER L'UTILIZZO DEI VOUCHER

L'art. 1 comma 32 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, modificando quanto previsto dagli 70 e seguenti del del D.Lgs. n. 276/2003, ha previsto l'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, può essere svolto lavoro accessorio nel limite di 2.000 euro a favore di ciascun singolo committente.

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 18 febbraio 2013 n. 3439, facendo seguito alla circolare 18 gennaio 2013 n. 4, ha fornito ulteriori istruzioni operative per l'utilizzo dei voucher.

In particolare con la nota del 18 febbraio 2013, l'obbligo di utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti dall'acquisto, viene differito al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'INPS. Pertanto nelle more della procedura informatizzata non è previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico.

La circolare 18 gennaio 2013 n. 4 precisa che, in attesa che l'INPS completi il sistema di monitoraggio, il committente potrà opportunamente richiedere al lavoratore una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto tale circostanze non possono non essere conosciute dal lavoratore.

Gli importi massimi previsti sono 5.000 euro in capo al lavoratore. Nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, può essere svolto lavoro accessorio nell'ulteriore limite di 2.000 euro a favore di ciascun singolo committente.

La nota del 18 febbraio 2013 rileva che, nelle more della definizione delle citate procedure con le quali sarà possibile anche da parte dell'INPS una piena verifica del rispetto delle limitazioni di carattere economico, l'acquisizione della dichiarazione indicata nella circolare n. 4/2013 costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali.

Si allegano la circolare 18 gennaio 2013 n. 4 e la lettera circolare 18 febbraio 2013 n. 3439 del Ministero del Lavoro.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 22 febbraio 2013